



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanò

N. 81 del 23/11/2016

Classifica: 013.03.02

(6759695)

Oggetto ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RIGUARDANTE ASSEGNAZIONE DI BUDGET PREVENTIVO ALLE SCUOLE PER LA DELEGA DI FUNZIONI

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE GENERALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	RUBELLINI PIETRO - DIRETTORE GENERALE
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	MONGATTI GIAMPIERO

Presiede: **BARNINI BRENDA**

Segretario: **MONTICINI LAURA**

Il giorno **23 Novembre 2016** il Consiglio Metropolitanò di Firenze si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	PAOLIERI FRANCESCA
BARNINI BRENDA	PESCINI MASSIMILIANO
BIAGIOLI ALESSIO	RAVONI ANNA
CECCARELLI ANDREA	
COLLESEI STEFANIA	
FOSSI EMILIANO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
LAZZERINI RICCARDO	
MANNI ALESSANDRO	
MONGATTI GIAMPIERO	

E assenti i Sigg.ri:

BASSI ANGELO FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO NARDELLA DARIO PALANTI MATTEO SEMPLICI MARCO

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del consigliere Delegato Giampiero Mongatti

Premesso che:

- la Provincia di Firenze ha adottato la Del.G. 461 del 14/12/2006 avente ad oggetto “Istituti scolastici di competenza provinciale – Approvazione schema di convenzione riguardante un’assegnazione di budget preventivo alle scuole per la delega di funzioni”
- la Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’art. 1, comma 16 della Legge n.56/2014 è subentrata dal 1 gennaio 2015 alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

Considerati:

- l’art. 118 della Costituzione “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
- l’Art. 15 della Legge 241/1990 recante (Accordi fra pubbliche amministrazioni) ed in particolare il comma 1 “, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’Edilizia Scolastica” l’Art. 3 – Competenze degli enti locali che recita:
 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
 - a)
 - b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
 3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente e’ tenuto a dare alle scuole

parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

- la Legge 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed in particolare l'Art. 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

- il D.Lgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997” ed in particolare l'art. 139 “trasferimento alle Province ed ai Comuni”;

- la Legge 32/2002 della Regione Toscana “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

Richiamato il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 8/2009 che recita “...è comunque opportuno ricordare che, nell'esercizio di tale attività, l'ente locale, tenendo presente i principi sopra richiamati e attenendosi ai consueti canoni di economicità ed efficienza, potrà anche ricorrere alla stipulazione di apposite convenzioni che, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stabiliscano espressamente tra l'ente territoriale e gli uffici scolastici i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto del disposto della L. 23/96; con ciò contribuendo ad assicurare alle strutture scolastiche “lo sviluppo qualitativo e la collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali” della comunità amministrativa, richiamato quale primario obiettivo della legge stessa. Infine, laddove sia disposta una contribuzione all'acquisto di beni o servizi a carico di provincia o comune, sarà buona regola prevedere conseguentemente un'adeguata rendicontazione da parte degli uffici beneficiari sull'utilizzo delle risorse”;

Richiamata inoltre la già citata Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull'Unioni e fusioni dei Comuni” ed in particolare l'Art. 85 relativo alla programmazione rete scolastica;

Considerato che si rende per quanto sopra esposto necessario stabilire con gli Istituti scolastici precise modalità di utilizzo, tipologie di intervento e rendicontazione delle risorse affidate;

Ritenuto opportuno dotare le scuole di uno strumento valido per realizzare l'autonomia e la possibilità di governare in modo più efficiente ed efficace i processi che avvengono al suo interno attraverso la gestione economico-finanziaria delle risorse della Città metropolitana;

Considerato quindi necessario approvare una nuova convenzione, sostitutiva di quella di cui alla Delibera della Giunta richiamata in premessa per un aggiornamento ed adeguamento della stessa alle mutate condizioni istituzionali, organizzative nonché alle recenti normative e disposizioni statutarie e regolamentari

Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la sopra richiamata convenzione, pensata per una maggiore autonomia e responsabilità degli Istituti scolastiche, regolerà i rapporti tra i soggetti firmatari in materia di:

- gestione degli edifici scolastici;
- assegnazione di un budget preventivo alle singole istituzioni scolastiche per far fronte a spese per arredi, manutenzione ordinaria e spese economali;

Considerato che per l'ente Città metropolitana dare impulso alla convenzione di cui trattasi equivale ad assumere in modo significativo il ruolo di soggetto promotore della scuola e di allocare in modo trasparente ed efficace le risorse destinate agli Istituti scolastici;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL rilasciato dal Direttore Generale dell'ente, Dott. Pietro Rubellini;

Visto altresì il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente Servizi Finanziari Dott. Rocco Conte;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale tra la Città metropolitana di Firenze e i Dirigenti degli Istituti scolastici di competenza;
- 2) di dare mandato ai Dirigenti competenti alla stipula della convenzione di cui trattasi;
- 3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del D., Lgs 267/2000

Al termine del dibattito il Vice Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 7

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Vice Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL VICE SINDACO

(Brenda Barnini)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Laura Monticini)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”